

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione Culturale non riconosciuta, già di Promozione Sociale (APS), ed Ente del Terzo Settore (ETS) denominata "**Aulòs**", da ora in avanti denominata "**Associazione**", con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia ma con la possibilità di operare anche in altre Regioni italiane e all'estero.

ART. 2

(Disposizioni transitorie, utilizzo dell'acronimo APS o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale e utilizzo dell'acronimo ETS)

Fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "**A.P.S. Aulòs**".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo di "APS" o l'indicazione "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Allegato ANZANI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



ART. 3

(Statuto – efficacia ed interpretazione- controversie)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività organizzativa stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi ed i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Trieste

ART. 4

(Finalità, scopi, attività)

Finalità

L'Associazione Aulòs ha come finalità il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita delle persone favorendo il mantenimento o lo sviluppo di funzioni potenziali e/o residue e perseguendo una integrazione intra- e interpersonale, il miglioramento della professionalità del musicoterapeuta favorendo lo sviluppo delle sue conoscenze e competenze nonché il miglioramento delle competenze di altre figure professionali quali, ad esempio, il personale docente, il personale socio-sanitario e il personale socio-pedagogico. L'Associazione rispetta e valorizza tutte le diversità – personali e di gruppo – che considera una ricchezza ai fini di uno sviluppo sociale e democratico solidale ed inclusivo.

A tale scopo l'Associazione potrà sostenere, aderire, partecipare ad iniziative promosse da soggetti pubblici e privati purché in sintonia con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione stessa.

Scopi e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, assumere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con Associazioni, Fondazioni, altre Organizzazioni e con soggetti privati anche internazionali.

Essa opera nei seguenti settori, di cui alle lettere a), d), h), i), dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a. (lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. (lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. (lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d. (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi intende impegnarsi in varie attività, in particolare:

- Attività di promozione, divulgazione e diffusione della musicoterapia attraverso convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, lezioni, corsi e incontri per bambini, ragazzi e adulti;
- Ideazione e organizzazione di percorsi musicali e musicoterapici collettivi e individuali per bambini, ragazzi e adulti, ponendosi come interlocutore di riferimento sia per soggetti privati sia per enti pubblici;
- Ideazione, organizzazione, partecipazione e/o svolgimento di interventi di musicoterapia preventiva, riabilitativa e terapeutica;
- Partecipazione, organizzazione e coordinamento di equipe terapeutiche che coinvolgano operatori in ambito musicoterapico o in settori affini, anche afferenti a discipline mediche e psicologiche;
- Ideazione, organizzazione, partecipazione e/o svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento teorico-pratici per professionisti operanti nel settore della musicoterapia o in ambiti affini;
- Ideazione, organizzazione, partecipazione e/o svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per il personale docente di istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado;
- Ideazione, organizzazione, partecipazione e/o svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per il personale sanitario, socio-sanitario e socio-pedagogico;
- Promozione della ricerca in campo musicoterapico e ideazione e partecipazione diretta ad attività in tale ambito;
- Promozione, organizzazione e svolgimento di iniziative e progetti didattici ed educativi volti allo sviluppo e alla diffusione delle abilità musicali di bambini, ragazzi e adulti;
- Promozione, organizzazione e svolgimento di iniziative e di progetti didattici ed educativi volti allo sviluppo e alla diffusione delle abilità sociali di bambini, ragazzi e adulti;
- Collaborazioni dirette e indirette con enti e associazioni i cui scopi siano coincidenti, affini o compatibili con quelli dell'Associazione;

- Attività editoriale: diffusione di materiale esplicativo, pubblicazione di atti di convegno, di studi e di ricerche.

L'Associazione, inoltre, potrà

- Esercitare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Potrà raccogliere fondi anche attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Utilizzare competenze esterne per il perseguimento dei propri scopi;
- Assumere o concedere fidejussioni e garanzie di ogni tipo, a favore proprio o di terzi;
- Erogare premi e borse lavoro per le e i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- Richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e liberalità, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, previa delibera assembleare ordinaria.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Soltanto se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

ART. 5

(Ammissione e numero degli associati)

L'Ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci maggiorenni possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo i diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri *enti* del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta (per i soci minorenni la domanda verrà sottoscritta da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci) che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

Qualora il Consiglio Direttivo non accolga una richiesta, entro 60 giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accettata dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di socio ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

(Diritti e obblighi dei soci)

I soci si dividono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione, sottoscrivendone l'Atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, hanno visto la propria domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno inoltre diritto di:

- a. Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. Ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale (a partire dalla data di tesseramento)
- c. Ricevere informazione circa le attività dell'Associazione, controllarne l'andamento e partecipare in modo attivo alla vita associativa;
- d. Usufruire dei servizi comuni dell'Associazione;
- e. Concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività.
- f. Esaminare i libri sociali (art. 18 statuto)

I soci hanno l'obbligo di:

- Corrispondere la quota associativa annuale nell'entità e nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

I soci minorenni votano al compimento della maggiore età. Fino a quel momento possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale. I soci minorenni non possono partecipare all'elettorato passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci, fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempreché siano in regola con il pagamento della quota associativa, compreso il diritto di partecipare all'Assemblea e al diritto di voto; possono farsi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. In nessun caso un socio può ricevere più di tre deleghe.

Art. 7

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio viene meno per:

- Decesso;
- Mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dall'invito scritto inviato dal Consiglio Direttivo;
- Recesso;
- Esclusione.

Il diritto di recesso va esercitato mediante presentazione di una comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo.

Oltre che nei casi previsti per legge il Consiglio Direttivo può richiedere all'assemblea l'esclusione del socio:

- a. Che violi le norme statutarie, gli eventuali regolamenti o le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b. Che ponga in essere condotte contrastanti con i principi dell'Associazione delineati nel presente Statuto;
- c. Che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'Associazione o gli organi componenti.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre quindici giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

ART. 8

(Organi)

L'Associazione dispone dei seguenti organi:

- a. L'Assemblea Generale dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vicepresidente;
- e. Il Tesoriere;
- f. L'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g. L'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli organi restano in carica per tre esercizi finanziari e scadono alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del loro mandato; i componenti sono rieleggibili.

Le cariche associative non sono a titolo gratuito. Sarà il singolo membro del consiglio direttivo a decidere se desidera svolgere la propria opera a titolo gratuito ed essere così iscritto nel registro dei volontari.

La remunerazione dell'opera svolta dai singoli membri del consiglio direttivo verrà proposta dal consiglio direttivo e votata dai soci nell'assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo. Inoltre, i membri del consiglio direttivo hanno diritto ai rimborsi previsti per le spese vive che risultino documentate e preventivamente autorizzate dalla Tesoriera e ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 9

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- Delibera sulla scelta delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea:

- a. è validamente costituita in prima convocazione quando è presente fisicamente o per delega la maggioranza delle o degli aventi diritto al voto;
- b. è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie e dei soci presenti o rappresentate/i per delega.

Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda convocazione e qualunque sia l'oggetto da trattare (tranne che per lo scioglimento dell'Associazione) con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega.

Le delibere che riguardino lo scioglimento, la fusione, la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, devono essere prese, sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto presenti fisicamente o per delega.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni per l'elezione degli organi sociali, purché tale modalità venga richiesta dalla maggioranza dei soci presenti fisicamente o per delega all'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 10

(L'Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eeguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- Provvedere alla nomina, al suo interno, di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere;
- Elaborare il programma annuale delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- Amministrare il patrimonio sociale;
- Curare il perseguimento degli scopi statutari e salvaguardare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di enti pubblici e privati e più in generale nei confronti di terzi;
- Operare quale garante dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto;
- Proporre i Regolamenti interni;
- Curare l'annotazione delle nuove aderenti nel Libro dei soci;
- Verificare il regolare versamento da parte dei soci della quota associativa;
- Ratificare eventuali decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- Convocare l'Assemblea e presentare annualmente alla stessa i bilanci preventivi e consuntivi e una relazione dell'attività svolta;
- Indicare i criteri di determinazione della quota di iscrizione;
- Stabilire i criteri di riconoscimento delle spese rimborsabili sostenute nell'interesse dell'Associazione;
- Proporre all'Assemblea l'esclusione di soci;
- Provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti;
- Deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito del comune;
- Deliberare in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative;
- Deliberare sulla possibilità di avvalersi di competenze scientifiche anche esterne all'Associazione;
- Provvedere al mantenimento dei contatti istituzionali;
- Formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, a Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità dell'Associazione;
- Proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di *tre* ad un numero massimo di *cinque* componenti eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero ad ogni rinnovo di mandato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del suo mandato. I suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente persone associate.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26 c. 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza, dal componente più anziano.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più una dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. I verbali, sottoscritti dal/dalla verbalizzante nonché da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi componenti a esercitare il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Nel caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o, in assenza di questo, con un altro socio che abbia segnalato la propria disponibilità. Il Consigliere subentrante dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso periodo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla rielezione integrale.

ART. 11

(Presidente, Vicepresidente e Tesorerie)

Presidente.

È rappresentante legale dell'Associazione; viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione; è rieleggibile senza limiti di mandato. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio; garantisce, inoltre, la realizzazione del programma di attività, nonché le iniziative che in caso di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste iniziative vengono immediatamente informati gli altri componenti del Consiglio Direttivo, cui spettano, nella prima riunione utile, la valutazione e la ratifica.

Presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura la custodia dello stesso presso i locali dell'Associazione.

Vicepresidente.

Anche questa carica è assegnata su nomina del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente nel caso in cui questo sia assente o impossibilitato ad espletare le sue funzioni. Nell'adempimento dell'incarico svolge tutti i compiti propri del Presidente, inclusa la rappresentanza dell'Associazione.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Tesoriere.

Si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, in particolare per quanto concerne l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Di concerto con il Presidente o di chi ne fa le veci, opera con banche e uffici postali, può firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, eseguire qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidatele.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 del Codice del Terzo Settore).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione Legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti



degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

- a. Quote e contributi delle associate e degli associati;
- b. Eredità, donazioni, legati;
- c. Contributi dello Stato, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. Contributi dell'Unione Europea e di organismi convenzionati;
- e. Proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate, agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- f. Erogazioni liberali delle associate, degli associati o di terzi;
- g. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale;
- i. Entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale. I soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART.17

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Esso è predisposto dall'organo amministrativo (Consiglio Direttivo), viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo.

ART.18

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro delle associate e degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
Registro delle volontarie e dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta e motivata all'Organo direttivo, che provvederà a mettere a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta e potranno essere consultati solamente presso la sede sociale.

ART.19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari o al 5% del numero dei soci.

ART. 21

(Regolamenti interni)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti Regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

La Presidente

Chiara Maria Bieker



Il Segretario

Gianluca Micheloni

